



TRATTO

(CIG 94862648B1)

Rep. N. 2180 del 02-11-2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 30 del mese di novembre.

TRA

Roberto Sanfilippo, nato a [redacted] il [redacted] che interviene nella qualità di Direttore e Legale rappresentante del Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario – CEFPAS, partita IVA 01427360852 (d'ora innanzi "Committente")

E

dott. Dario Salvatore Giovanni Biondi C. [redacted] P.IVA 02766580878, con residenza in [redacted] n. [redacted] e studio professionale in Via Sottotenente P. Nicolosi n.15 95037 San Giovanni La Punta (CT), PEC dbiondi@studiobiondi.net, (d'ora innanzi "Appaltatore"),

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione n. 1823 del 22/11/2022 è stato disposto l'avvio della Trattativa Diretta n.3287384 per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico fornitore per l'affidamento dell'incarico per la realizzazione dei servizi di formazione e progettazione laparoscopica nell'ambito delle attività del Centro Mediterraneo di Simulazione della Regione Siciliana che ha sede presso il CEFPAS;
- Con la deliberazione n. 1884 del 30/11/2022 è stata affidato il servizio in favore del professionista esperto individuato, il dott. Dario Salvatore Giovanni Biondi, e disposta la sottoscrizione del presente contratto;
- Sono parte integrante e sostanziale del procedimento, anche se materialmente non allegati:
 - Capitolato e Disciplinare di gara;
 - Patto di Integrità;
 - Documento di Tracciabilità dei Flussi Finanziari;
 - Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa"

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 PREMESSE E FINALITÀ

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il contratto individuato è lo strumento mediante il quale il Committente affida l'esecuzione di servizi i servizi professionali di consulenza del lavoro e gestione delle risorse umane del Centro.

ART. 2 OGGETTO E PRESTAZIONI CONTRATTUALI

- Con la stipula del presente Contratto, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Committente all'erogazione dell'incarico per la realizzazione dei servizi di seguito indicati:
 - Consulenza specialistica riguardante la gestione del personale del Centro e i relativi aspetti amministrativi,

- Consulenza giuridica in materia di diritto del lavoro,
 - Consulenza specialistica sugli aspetti organizzativi e procedurali riguardante la gestione del personale dipendente del Centro,
 - Assistenza e supporto al Collegio Sindacale per le tematiche inerenti i rapporti di lavoro e le contrattazioni integrative,
 - Assistenza e supporto alle concertazioni sindacali e di contrattazione in sede aziendale,
 - Consulenza e assistenza sui riflessi contabili correlati alla gestione amministrativa dei lavoratori dipendenti e assimilati,
 - Assistenza e supporto nei rapporti con gli Enti previdenziali e assicurativi, ARAN, ARAN Sicilia, Ministero del Lavoro, l'Assessorato Regionale della Salute, nonché con l'Agenzia delle Entrate per gli aspetti riguardanti le ritenute da lavoro dipendente e gli adempimenti del sostituto d'imposta,
 - Assistenza e supporto in occasione di visite ispettive, di vigilanza e di controllo da parte degli Organi preposti,
 - Supporto specialistico per la redazione delle dichiarazioni e comunicazioni obbligatorie periodiche e annuali,
 - Supporto specialistico e consulenziale alla Direzione Strategica nell'elaborazione degli atti e documenti relativi alla gestione aziendale e del personale,
 - Supporto specialistico e consulenziale al Servizio Risorse Umane del Centro,
 - Attività di training on the job al personale adibito al Servizio Risorse Umane del Centro.
2. In forza dell'Accordo Quadro l'appaltatore si obbliga ad accettare e conseguentemente a stipulare gli accordi attuativi – ordini di servizio – sino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale dell'Accordo Quadro.
 3. L'importo massimo contrattuale espresso nell'Accordo Quadro non è garantito al fornitore e, pertanto, non è da considerarsi vincolante per il CEFPAS, il quale non risponderà nei confronti dell'Appaltatore nel caso in cui i contratti attuativi stipulati risultino singolarmente o nel complesso inferiori al predetto importo massimo contrattuale dell'Accordo Quadro.

ART. 3 VALORE E DURATA DELL'APPALTO

1. Il valore massimo presunto delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro è pari a complessivi € 128.250,00 (IVA esclusa), alla luce del ribasso offerto dall'O.E. in sede di gara.
2. La spesa complessiva del presente accordo quadro, pertanto, non potrà eccedere la somma di € 128.250,00 oltre IVA.
3. L'Accordo quadro ha una durata di 36 mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di stipula del presente contratto.
4. L'importo dell'accordo quadro si intende compensato per tutti gli oneri, diretti e indiretti, derivanti dall'incarico affidato e per tutto quanto occorra per realizzare, a regola d'arte, le prestazioni richieste.

ART. 4 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. L'incarico deve essere svolto personalmente dall'O.E. nel rispetto del cronoprogramma

concordato con la S.A.

2. L'O.E., inoltre, garantisce l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'A.Q. per un numero minimo di 2 (due) gg/uomo a settimana.
3. I servizi dovranno essere erogati sulla base di una pianificazione operativa delle attività affidate al professionista secondo un cronoprogramma definito, dettagliando le giornate di accesso.
4. Il CEFPAS stipulerà singoli contratti attuativi - ordini di servizio - fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, computati nell'unità di misura delle giornate di accesso.
5. Il servizio prevede 270 accessi (giornate/uomo). Ove, alla scadenza del termine di 36 mesi dalla sottoscrizione, risultino ancora in corso servizi affidati ai sensi dell'Accordo Quadro, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dagli emessi "ordini di servizio" per l'ultimazione dei relativi servizi, per un termine non superiore ai due mesi successivi e, comunque, fino alla concorrenza dell'importo contrattuale.
6. In caso di esaurimento dell'importo contrattuale, qualora sia necessario completare i servizi richiesti oltre il termine di 36 mesi, l'affidatario sarà tenuto a garantire la regolare prestazione già affidata entro i due mesi successivi, senza che l'affidatario possa pretendere compensi o indennizzi.
7. L'Accordo Quadro si intende comunque concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati emessi "Ordini di Servizio" tali da esaurire il relativo importo massimo contrattuale.
8. L'O.E. concorderà con il CEFPAS una pianificazione operativa delle attività affidate, secondo un cronoprogramma definito.
9. Questa S.A. ha stimato circa 270 giornate di accesso precisando, inoltre, che il numero delle giornate erogate per la prestazione dei servizi complessivamente richiesti, non dovrà in ogni caso risultare complessivamente inferiore al numero minimo di 216 (giornate/uomo).

ART. 5 DISCIPLINA DEI CONTRATTI ATTUATIVI - ORDINI DI SERVIZIO

1. Il contratto attuativo è il contratto discendente da un contratto quadro il quale, ai sensi dell'art. 54, commi 2 e 3, del Codice, non può comportare, in nessun caso, modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'Accordo Quadro.
2. Una volta stipulato l'Accordo Quadro, i servizi oggetto della presente procedura di affidamento potranno essere affidati tramite appositi accordi attuativi – ordini di servizio – stipulati con scrittura privata semplice in modalità elettronica ai sensi dell'art.32, comma 14, del Codice.
3. Di regola, il contratto attuativo conterrà le seguenti indicazioni: la stazione appaltante, l'oggetto, il codice identificativo gara (C.I.G.), il Responsabile Unico del Procedimento e l'eventuale Direttore dell'esecuzione, la descrizione e la consistenza della prestazione, la stima delle giornate uomo, l'importo, le modalità di pagamento, i termini utili per l'esecuzione e le penali, la disciplina della risoluzione e delle clausole risolutive espresse.
4. Ciascun contratto attuativo è subordinato al permanere delle condizioni di assenza di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 6 CORRISPETTIVO

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera e), del D.lgs. 50/2016, il corrispettivo è determinato applicando ai singoli servizi affidati il prezzo unitario dedotto nel contratto dell'Accordo Quadro. L'accordo quadro verrà, pertanto, stipulato "a misura". A questo riguardo, si precisa che le giornate di accesso (gg/uomo) sono considerate quali unità di misura del servizio oggetto del presente contratto.
2. L'importo a misura è pari ad € 475,00 (oltre IVA e contributi previdenziali), corrispondente al compenso di ciascuna giornata/uomo.

ART 7 INADEMPIMENTI E PENALITÀ

1. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal contratto e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'appaltatore delle penali, calcolate in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, non superiori complessivamente, al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esclude l'appaltatore dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei servizi prestati.
2. L'applicazione delle suddette penali con specificazione dell'importo avverrà mediante nota a firma del Direttore del Centro. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.
3. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio al l'Appaltatore.
4. Il pagamento della penale avverrà trattenendo il corrispettivo dalla prima fattura utile.

ART 8 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione dell'accordo quadro. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART 9 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

1. Nessuna variazione o modifica al contratto in accordo quadro può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

ART. 10 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. La prestazione dovrà essere svolta esclusivamente dall'Appaltatore.

ART 11 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali derivanti dai singoli Contratti attuativi sarà specificamente contestata dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'appaltatore. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto relativo all'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi nei seguenti casi:
 - frode nella esecuzione dell'appalto;
 - mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal singolo contratto attuativo;
 - manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
 - interruzione parziale o totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 15 giorni anche non consecutivi nel corso dei 22 mesi di durata del contratto quadro;
 - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
 - cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
 - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.
2. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti.
3. Nel caso di risoluzione, che legittimi anche la risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, saranno pagati all'appaltatore solo i servizi effettivamente eseguiti.

ART 12 RECESSO

1. L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dall'accordo quadro, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in capitolato.

ART 13 PAGAMENTO DELLE FATTURE

1. Il pagamento del servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al codice univoco UFZ1TR.
2. Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale dell'Appaltatore.
3. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito,

l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

4. L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.
5. Il codice C.I.G. dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore.
6. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, l'accordo quadro/contratto attuativo si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
7. Il pagamento verrà effettuato con cadenza trimestrale, salvo diversa pattuizione tra le parti, previo accertamento della regolarità del servizio. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna dalla esecuzione del servizio.

ART. 14 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il corrispettivo verrà pagato dal CEFPAS mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato, indicato dall'Appaltatore su apposito modello predisposto dall'Ente.
2. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della Legge n.136/2010, l'Appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo riguardante con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto la violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010.
3. La Società dovrà obbligatoriamente riportare il codice CIG in tutte le fatture emesse.

ART 15 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 e ss.mm.ii., per cui tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, come pure i relativi tributi fiscali, eccetto l'IVA e i contributi previdenziali, sono a carico dell'Appaltatore.
2. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n.642/1972, è tenuto ad assolvere il pagamento dell'imposta di bollo dandone prova al Committente tramite produzione di copia del modello F24, nei termini stabiliti dalla Tariffa Articolo 2, allegata al D.P.R. n. 642/1972.
3. Ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, l'imposta di registro per la registrazione in caso d'uso del contratto è a carico esclusivo dell'operatore economico aggiudicatario.
4. Il presente contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità digitale.

ART. 16 DOMICILIO E FORO COMPETENTE

1. A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Caltanissetta.

ART. 17 PRIVACY

1. Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento), si comunica che il trattamento dei dati

- è necessario per l'espletamento della presente procedura di affidamento e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali.
2. Le categorie di dati trattati hanno riguardo ai dati personali e anagrafici degli operatori economici e delle persone fisiche (rappresentanti legali, dipendenti, collaboratori ecc.), i dati curricolari ed in generale le informazioni comunicate dai medesimi soggetti alla Stazione Appaltante ai fini della partecipazione alla gara.
 3. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR.
 4. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (d.lgs. n. 50/2016) e al d.P.R. n. 445/2000.
 5. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto.
 6. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti su CEFPAS.
 7. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente disciplinare e per l'affidamento e l'esecuzione del relativo contratto e non saranno trattati per finalità ulteriori.
 8. Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
 - necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
 - necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
 - necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).
 9. I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:
 - 1) ai soggetti nominati da CEFPAS quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata.
 - 2) all'Istituto di Credito Bancario per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'appaltatore;
 - 3) autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012;
 - 4) autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
 - 5) autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;

- 6) ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.
10. I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.
 11. La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web di CEFPAS nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.
 12. I dati potranno inoltre essere comunicati al personale di CEFPAS che cura il procedimento.
 13. Potranno essere comunicati a terzi laddove CEFPAS sia tenuta a consentire l'accesso ai documenti di gara ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.
 14. Potranno inoltre essere comunicati a terzi, anche nelle forme della pubblicazione, negli altri casi imposti dalla legge.
 15. Il titolare del trattamento è CEFPAS; il responsabile del trattamento può essere contattato a questo indirizzo dpo@cefpas.it.
 16. Il CEFPAS conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.
 17. I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:
 - 1) durata del rapporto contrattuale;
 - 2) obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
 - 3) necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti di CEFPAS;
 - 4) previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.
 18. Con riferimento all'appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.
 19. I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti di CEFPAS; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.
 20. L'interessato può esercitare i diritti previsti dal regolamento UE 679/2016:
 - diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR)
 - diritto alla rettifica (art. 16 GDPR)
 - diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR)
 - diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR)
 - diritto di opposizione (art. 21 GDPR)
 21. L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla PEC di CEFPAS cefpas@legalmail.it. Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti da CEFPAS e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella PEC intestata all'interessato, un proprio documento di identità.
 22. L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Garante: www.garanteprivacy.it

23. CEFPAS non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

ART 18 RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia.

Il presente contratto in accordo quadro si compone di n. 9 pagine e n. 4 allegati.

Documento sottoscritto con firma digitale da CEFPAS ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale da Roberto Sanfilippo e da Dario Salvatore Giovanni Biondi ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 del codice civile.

Il sottoscritto Dario Salvatore Giovanni Biondi, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente contratto e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 comma 2 cod. civ., dichiara specificamente di approvare le seguenti clausole e condizioni del presente contratto: Articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16.

Documento sottoscritto con firma digitale da Dario Salvatore Giovanni Biondi ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.



Verifica effettuata in data 2022-12-01 11:58:54 (UTC)

File verificato: \\192.168.14.122\uoprovveditorato\0- GARE 2022\92 SERV. PROF. CONSUL. DEL LAVORO\CONTRATTO_1_.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: SANFILIPPO ROBERTO
Firma verificata: OK (Validated at: 01/12/2022 11:58:52)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 01/12/2022
online: 11:57:56

Dati del certificato del firmatario SANFILIPPO ROBERTO:

Nome, Cognome: SANFILIPPO ROBERTO
Numero identificativo: SIG0000003188388
Data di scadenza: 20/01/2025 00:00:00
Autorità di certificazione: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A.,
Qualified Trust Service Provider,
VATIT-02313821007,
IT,
Documentazione del certificato (CPS): <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.14.1.1.30
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

Firmatario 2: BIONDI DARIO SALVATORE GIOVANNI
Firma verificata: OK (Validated at: 01/12/2022 11:58:52)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 01/12/2022
online: 11:57:56

Dati del certificato del firmatario BIONDI DARIO SALVATORE GIOVANNI:

Nome, Cognome: BIONDI DARIO SALVATORE GIOVANNI
Numero identificativo: REBD2022102480603343



TINEXFA GROUP

S.p.A.

Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Certification Authority,

IT,

<https://docs.namirialtsp.com/>

Documentazione del
certificato (CPS):

Identificativo del CPS:

Identificativo del CPS:

Identificativo del CPS:

OID 0.4.0.194112.1.2

OID 0.4.0.2042.1.2

OID 1.3.6.1.4.1.36203.1.1.5

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2021 | P.IVA 07945211006

